

ORDINANZA SINDACALE n. 95 del 29.06.2023

Oggetto: Ordinanza Sindacale per la tutela e la salvaguardia dell'ecosistema Lago di Venere (Bagno dell'Acqua)

Premesso che con nota acclarata al prot. n. 12499 del 15.06.2023 la Direttrice del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, dott.ssa Sonia Anelli, ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza, volta ad indicare i divieti comportamentali e le regole di fruizione dell'area denominata Lago di Venere, nelle more dell'adozione di un regolamento da parte dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria a seguito del quale potrà essere emessa apposita Ordinanza Direttoriale tesa a tutelare e salvaguardare il predetto sito;

Dato atto che nel territorio comunale di Pantelleria è inserito un ecosistema unico a livello mondiale, quale il Lago di Venere, conosciuto anche come "Specchio di Venere", "Bagno dell'Acqua" o, ancora, nel dialetto locale, "ù Vagno i l'Acqua", costituito da un lago di origine vulcanica alimentato da tre sorgenti termali (dalle quali sgorga acqua calda a diverse temperature) nonché dalle precipitazioni meteorologiche, inserito nell'Area 1 del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, istituito con DPR 28/07/2016, ed interessato dai siti di Rete Natura 2000 SIC Isola di Pantelleria – Area Costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua (ITA010020) nonché ZPS Isola di Pantelleria ed area marina circostante (ITA010030);

Considerato che il Bagno dell'Acqua racchiude due habitat prioritari, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992 come di seguito identificati:

- la parte emersa e semisommersa è catalogata come Habitat 1510* Steppe Salate Mediterranee (*Limonietalia*);
- il corpo idrico e il fondale sono descritti come Habitat 1150* Lagune costiere;

Dato atto che l'intero geosito "Bagno dell'Acqua" è un complesso di habitat prioritari, strettamente legati fra loro, unico caso nel panorama italiano, per i quali l'art. I della Direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992 indica una protezione rigorosa, in quanto rischiano di scomparire dal loro territorio naturale;

Rilevato che l'ecosistema in situ è, oltremodo, ancor più complesso, variegato ed affascinante se si considera che la flora presente è costituita, per la zona emersa e semisommersa, da due specie africane (Cyperus laevigatus – zigolo levigato e Schoenoplectus litoralis – liscia costiera) che trovano lungo le coste del Bagno dell'Acqua l'unica stazione europea, nonché, esternamente a tale vegetazione igrofila, un endemismo puntiforme denominato Limonium secundiramenum, specie che non solo vive esclusivamente a Pantelleria ma che è presente unicamente nell'estremo confine della steppa salata mediterranea attorno al lago;



Ufficio del Sindaco

Sede: Piazza Cavour, 15 - 91017 PANTELLERIA

Tel. 0923.695002

Sito internet: www.comunepantelleria.it
e-mail: sindaco@comunepantelleria.it
pec:danconasindaco@pec.comunepantelleria.it



Rilevato, inoltre, che all'interno del sito è presente anche fauna particolare e fuori dall'ordinario, quale il *Gryllotalpa cossyrensis* (insetto fossorio che si ciba di radici delle piante costiere del Bagno dell'Acqua), l'avifauna migratrice che, durante le rotte migratorie Africa-Europa, trova una stazione di riposo e foraggiamento, i microscopici batteri fotosintetici, conosciuti come cianobatteri, i quali formano strutture sedimentarie (cd stromatoliti) di origine biologica, deponendo nuove colonie sopra le precedenti tramite un processo continuo che ha portato, col tempo, alla formazione delle coste del Bagno dell'Acqua, nonchè archibatteri (*archaea*) il cui ruolo nella struttura dell'ecosistema è ancor più vincolante, in quanto catturano il silicio, inserendolo nelle proprie vie biochimiche rendendolo, successivamente, disponibile ai cianobatteri e permettendo, in tal modo, l'esistenza del Bagno dell'Acqua;

Preso atto, conseguentemente, che il Bagno dell'Acqua costituisce un ecosistema complesso e delicato, la cui componente biologica è messa a dura prova durante la stagione turistica, periodo in cui si verifica un maggior afflusso di visitatori e, di conseguenza, di maggior fruizione del Bagno dell'Acqua;

Ritenuto, pertanto, dover indicare norme comportamentali e regole di fruizione dell'area, a tutela del complesso e delicato ecosistema ivi presente, fatte salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, della tutela del suolo, delle acque nonché dei vincoli già istituiti in base ad esse;

Richiamata l'Ordinanza n. 80 del 29 Maggio 2023 denominata "Lago Specchi di Venere - Istituzione della Zona a Traffico Limitato e adozione di provvedimenti viari per l'anno 2023" adottata dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pantelleria;

Richiamati:

- l'Allegato A al DPR 28 Luglio 2016 istitutivo del Parco Nazionale Isola di Pantelleria;
- la Legge n. 394 del 06 Dicembre 1991 denominata "Legge quadro sulle aree protette";

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende richiamato:

- a) sono vietate, ai sensi del combinato disposto dell'Allegato A al DPR 28 Luglio 2016 istitutivo del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, e della Legge n. 394 del 06 Dicembre 1991, le seguenti attività, anche all'interno della ZTL:
 - 1) il calpestio, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l'introduzione di specie alloctone, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale dell'ecosistema ivi presente;
 - 2) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali ivi presenti;
 - 3) la modificazione del regime delle acque;
 - 4) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geochimici;



Ufficio del Sindaco

Sede: Piazza Cavour, 15 - 91017 PANTELLERIA

Tel. 0923.695002

Sito internet: www.comunepantelleria.it
e-mail: sindaco@comunepantelleria.it
pec:danconasindaco@pec.comunepantelleria.it

Comune di Pantelleria



Provincia di Trapani

- 5) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati da parte dell'Ente Parco;
- 6) l'uso di fuochi all'aperto;
- il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- 8) l'alterazione della morfologia del terreno e lo stato dei luoghi;
- 9) il campeggio;
- 10) l'apposizione di strutture cartellonistiche non autorizzate dall'Ente Parco
- b) è altresì vietato, ai fini della ulteriore tutela dell'ecosistema del Bagno dell'Acqua ed in aggiunta a quanto previsto nel precedente punto a), in quanto costituiscono possibili rischi di alterazione del complesso e delicato ecosistema ivi presente:
 - 1) l'infissione nel suolo di pali per ombrelloni, cartelli e simili;
 - 2) l'uso di natanti nel corpo idrico (intendendosi per "corpo idrico" l'area occupata dalle acque);
 - il posizionamento di piccoli natanti quali canoe, barchette, tavole da surf, lettini, tende da campeggio e simili nella zona costicra (intendendosi per "zona costicra" la fascia compresa tra la linea di riva e la strada sterrata/asfaltata che costeggia il corpo idrico del Bagno dell'Acqua);
 - 4) il transito di veicoli a motore e biciclette nella zona costiera;
 - 5) il calpestio, l'asportazione, lo spostamento o il danneggiamento di affioramenti rocciosi, fangosi, concrezioni, fossili, reperti paleontologici e reperti di qualsiasi natura, anche sotto forma di frammenti sciolti superficiali;
 - 6) l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - 7) lo sversamento a terra ed in acqua di qualsiasi altro materiale solido o liquido;
 - 8) la posa di asciugamani, vestiti e simili sulla vegetazione presente sui bordi del Bagno dell'Acqua e nella zona costiera;
 - 9) la realizzazione di eventi di qualsiasi tipo in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente Parco;


PRECISA CHE

Le violazioni ai divieti di cui alla lettera *a)* contenuti nel presente provvedimento sono sanzionabili ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 394 del 06 dicembre 1991 e, ove costituenti specifiche fattispecie di reato, punibili ai sensi degli artt. 733bis e 734 del Codice Penale.

Le violazioni ai divieti di cui alla lettera b) contenuti nel presente provvedimento sono sanzionabili, in attuazione della legge 20 maggio 2003, n. 116 di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003 n. 50, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500 e, ove costituenti specifiche fattispecie, anche di reato, punibili ai sensi della normativa vigente nella specifica materia.

4

Sito internet: www.comunepantelleria.it
e-mail: sindaco@comunepantelleria.it
pec:danconasindaco@pec.comunepantelleria.it



DISPONE CHE

Il presente provvedimento:

- venga pubblicato all'Albo online sul Sito Istituzionale del Comune di Pantelleria;
- venga notificato, a cura del Messo Comunale, secondo i procedimenti di legge e di rito, ai seguenti destinatari.
 - Prefettura di Trapani;
 - Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria;
 - Comando Stazione Carabinieri di Pantelleria;
 - Tenenza della Guardia di Finanza di Pantelleria;
 - Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria;
 - Carabinieri Forestali Posto Fisso temporaneo P.N. Isola di Pantelleria;
 - Distaccamento Forestale del Comune di Pantelleria;
 - Comando Polizia Municipale del Comune di Pantelleria;
- venga inviato, a cura della Segreteria, alle testate giornalistiche online che si occupano di comunicazione riguardante il territorio del Comune di Pantelleria nonché ai Tour Operator presenti sul territorio, al fine di una maggiore diffusione;

La autorità pubbliche deputate al controllo del territorio sono incaricate di verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

INFORMA CHE

avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia ovvero al Presidente della Regione Siciliana, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

Fabra o HAncona